

Prot. N. **ACIU.2011.676**

(CHIAMATA A RISPOSTA)

Roma li. **26/06/11**

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia
20100 MILANO
- All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dipartimento delle Politiche
Comunitarie e Internazionali
 - Dipartimento delle politiche
competitive di del mondo rurale della
qualità
 - Direzione Generale del Corpo
Forestale dello Stato
 - Ispettorato Centrale Controlli Qualità
- Via XX Settembre, 20
00186 ROMA
- Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

- Al Comando Carabinieri Politiche Agricole
Via Torino, 44
00184 ROMA

- All' AGECONTROL S.p.A.
Via Palestro, 81
00185 ROMA

- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e
P.A. Trento e Bolzano
Loro Sedi

- All' Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino

- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
39100 Bolzano

- All' Organismo Pagatore della P.A. di Trento
APPAG
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

- Alle Unioni Nazionali Ortofrutticole
Loro Sedi

- Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

- Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Coordinamento CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma

Al Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA

OGGETTO: Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli

1. PREMESSA

Con regolamento in corso di pubblicazione (di seguito "regolamento"), la Commissione europea, in considerazione della situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato ortofrutticolo derivante dai casi di contaminazione da Escherichia Coli, ha adottato misure eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi, a supporto del settore ortofrutticolo.

Tali misure consistono in un aiuto per operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei seguenti prodotti, effettuate nel periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011:

- Pomodori (CN07020000);
- Lattughe e indivie ricce e scarole (CN07051100, CN07051900 e CN07052900);
- Cetrioli (CN07070005);
- Peperoni dolci (CN07096010);
- Zucchine (CN07099070).

In termini generali, le operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, salvo quanto disposto dal regolamento sopra citato e dalle disposizioni attuative nazionali di detto regolamento e nel prosieguo dalla presente circolare, sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 1580/2007 e (UE) n. 543/2011, nonché dal DM 20 dicembre 2010 n. 10388, dalla circolare n. ACIU.2009.207 del 16 febbraio 2009 e dalle circolari applicative emanate dagli Organismi pagatori competenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che partecipano alle misure eccezionali sopra indicate. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente, individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica.

Si richiama in particolare la necessità che nel fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

2. RITIRI DAL MERCATO

2.1 RITIRI DAL MERCATO A CURA DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti indicati in premessa è attribuito:

- a) l'aiuto previsto dall'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 543/2011 per il pomodoro e, per gli altri prodotti, l'aiuto previsto dalle medesime disposizioni, ma nella misura stabilita dall'allegato I, parte A del regolamento;
- b) l'aiuto addizionale di cui all'allegato I, parte B del medesimo regolamento. Tale aiuto è integralmente a carico del FEAGA.

Le operazioni di ritiro dal mercato sono notificate dalle Organizzazioni di produttori all'Organismo pagatore competente con le modalità indicate dal medesimo entro le ore 10:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.

Le Organizzazioni di produttori notificano, con lo stesso mezzo, all'Organismo pagatore competente entro le ore 10:00 di ogni giorno, il quantitativo oggetto di ritiro nel giorno precedente per ciascun prodotto, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).

Le operazioni di ritiro si effettuano presso i centri di ritiro a disposizione delle Organizzazioni di produttori interessate. A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.

I prodotti oggetto di ritiro, esaurita la capienza dei centri di cui sopra, possono essere conferiti presso un centro a disposizione dell'Organizzazione di produttori interessata. Tale centro di deposito (o una parte di esso) assume il ruolo di centro di ritiro; l'Organismo pagatore competente può effettuare controlli in loco al fine di verificarne l'idoneità. In tale caso, inoltre, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo - sia riferite all'idoneità del centro che alle operazioni di ritiro - durante le operazioni di ritiro (identificazione della tipologia di prodotto, pesatura, verifica del rispetto delle norme di commercializzazione e successiva destinazione all'intervento), nell'area del centro di deposito adibita a centro di ritiro non potranno essere svolte attività di natura commerciale riferite al medesimo prodotto oggetto di ritiro.

Qualora non siano disponibili in una data area centri di ritiro, l'Organismo pagatore competente individua, se del caso, strutture idonee e ne comunica l'ubicazione e le modalità di effettuazione delle operazioni alle Organizzazioni di produttori interessate.

2.2 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI SOSPENSE

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento, qualora un'Organizzazione di produttori sia stata sospesa ai sensi dell'art. 116 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati come produttori non membri di Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 5 del regolamento.

2.3 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN CONTRATTO TRA PRODUTTORI NON SOCI ED ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

In virtù di quanto disposto dall'art. 5, par. 2, del regolamento, può accedere alla misura di intervento anche il produttore che non sia socio di un'Organizzazione di produttori. In tale caso le operazioni di ritiro sono effettuate sulla base di un contratto stipulato tra l'Organizzazione stessa ed il produttore non iscritto e le notificazioni di cui sopra sono effettuate a cura dell'Organizzazione di produttori.

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui al paragrafo 2.1, in quanto compatibili.

2.4 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI PRODUTTORI NON SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

Ai sensi dell'art. 5, par. 4, del regolamento, qualora in una data area non siano attive Organizzazioni di produttori riconosciute, ovvero per altre ragioni debitamente motivate dal produttore interessato, l'Organismo pagatore competente può – se accoglie le predette motivazioni – identificare ed indicare ai produttori non iscritti ad una Organizzazione di produttori strutture idonee per lo svolgimento delle operazioni di ritiro.

In tale caso, il produttore non iscritto invia direttamente all'Organismo pagatore medesimo le notificazioni sopra previste in luogo della sottoscrizione del contratto con una Organizzazione di produttori.

Le notificazioni relative alle operazioni di ritiro effettuate dal produttore non socio di una Organizzazione di produttori riconosciuta seguono le medesime procedure sopra stabilite per i produttori soci e per quelli che stipulano un contratto con un'Organizzazione di produttori.

2.5 PROCEDURE DI DESTINAZIONE E REGOLE DI CONFORMITÀ

Le procedure di destinazione del prodotto oggetto di intervento sono stabilite dall'Organismo pagatore competente.

I prodotti oggetto di ritiro dal mercato devono in ogni caso rispettare le norme di commercializzazione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 76 del regolamento (UE) 543/2011.

Le predette conformità sono da intendersi relative alla tipologia del prodotto, fatte salve le norme che regolano il condizionamento e l'etichettatura per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

3. OPERAZIONI DI MANCATA RACCOLTA E DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

3.1 MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE EFFETTUATA DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

In applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito:

- a) l'aiuto previsto dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 85 del regolamento (UE) n. 543/2011;
- b) l'aiuto addizionale per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.

Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente secondo quanto appresso stabilito.

Le predette operazioni sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente, con le modalità indicate dal medesimo, entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente l'esecuzione delle predette operazioni, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.

In caso di mancata raccolta parziale, ai sensi dell'art. 4, par. 2, del regolamento, la comunicazione di cui all'allegato 1 specifica il quantitativo di prodotto già raccolto.

Alla conclusione delle operazioni giornaliere di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione ed entro le ore 10.00 del giorno successivo, l'Organizzazione di produttori che effettua le operazioni comunica all'Organismo pagatore competente, con le medesime modalità di cui sopra, la superficie ed i quantitativi oggetto di intervento, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).

In tale comunicazione è altresì indicato il metodo di denaturazione applicato.

3.2 MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE ESEGUITA DA PRODUTTORI NON SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, par. 5 del regolamento, al produttore non iscritto ad un'Organizzazione di produttori riconosciuta che effettua operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito un aiuto per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.

In tale caso, le notificazioni di cui al punto 3.1 sono dallo stesso produttore direttamente inviate all'Organismo pagatore competente.

4. CONTROLLI

4.1 CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI RITIRO DAL MERCATO

Le operazioni di ritiro dal mercato disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 4), sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 110 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 108 del regolamento (UE) n. 543/2011. Tali controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.

Qualora le operazioni di ritiro dal mercato siano eseguite direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute, secondo quanto definito al precedente punto 2.4, i controlli di primo livello in questione sono eseguiti sul 100% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato, tenuto conto, anche in questo caso, dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

4.2 CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI MANCATA RACCOLTA E DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 5), sono soggette ai controlli ed alle condizioni previste dall'articolo 112, par. 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 110, par. 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 nella misura del 10% della superficie oggetto dell'operazione, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. I controlli non si estendono, tuttavia, all'accertamento dell'avvenuta raccolta parziale.

Qualora le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione siano eseguite dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute di cui al paragrafo 3.2, i controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono eseguiti sul 100% della superficie oggetto dell'operazione.

5. PAGAMENTO DELL'AIUTO

5.1 OPERAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Ai sensi delle disposizioni attuative nazionali del regolamento, adottate con DM in corso di pubblicazione, alle Organizzazioni di produttori spettano i seguenti aiuti:

1. per quanto riguarda le operazioni di ritiro dal mercato si applicano i seguenti valori del supporto massimo, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:

Pomodori	CN 07020000	7,25 €/100 kg
Lattughe	CN07051100 e CN 07051900	31,00 €/100 kg
Indivie ricce e Scarole	CN 0705 29 00	31,00 €/100 kg
Cetrioli	CN07070005	19,20 €/100 kg
Peperoni dolci	CN07096010	35,60 €/100 kg
Zucchine	CN07099070	23,60 €/100 kg

A tali importi si aggiungono quelli indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento.

2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:

Prodotto	€/100 kg	Resa media 2006-2007-2008 (ql/ha)	Massimale di spesa (€/ha)	Indennizzo massimo (€/ha) (90%)
Pomodori	7,25	316	2.290,76	2.061,68
Lattughe, indivie ricce e scarole	31,00	195	6.045,00	5.440,50
ceetrioli	19,20	249	4.780,80	4.032,72
Peperoni	35,60	207	7.369,20	6.632,28
Zucchine	23,60	208	4.908,80	4.417,92

Agli importi di cui sopra si possono aggiungere i seguenti importi addizionali, derivati dai valori indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento:

Prodotto	€/100 kg	Resa media 2006-2007-2008 (ql/ha)	Massimale di spesa (€/ha)	Indennizzo massimo (€/ha) (90%)
Pomodori	33,2	316	10.491,20	9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole	38,9	195	7.585,50	6.826,95
ceetrioli	24,0	249	5.976,00	5.378,40
Peperoni	44,4	207	9.190,80	8.271,72
Zucchine	29,6	208	6.156,80	5.541,12

Le Organizzazioni di produttori devono presentare la domanda di pagamento delle misure di sostegno dell'Unione di cui agli artt. 4, par. 5, e 5, par. 2, del regolamento entro l'11 luglio 2011.

In deroga alle scadenze previste dall'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 72 del regolamento (UE) n. 543/2011, le Organizzazioni di produttori presentano la domanda di pagamento del sostegno totale dell'Unione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 4 ed all'art. 5, par. 2 del regolamento secondo la procedura prevista dai medesimi articoli entro l'11 luglio 2011.

5.2 OPERAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI NON SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Ai sensi del DM in corso di pubblicazione sopra richiamato, ai produttori non soci di Organizzazioni di produttori spettano:

1. per le operazioni di ritiri dal mercato gli aiuti indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento

Prodotto	€/100 kg
Pomodori	33,2
Lattughe, indivie ricce e scarole	38,9
cetrioli	24,0
Peperoni	44,4
Zucchine	29,6

2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro:

Prodotto	€/100 kg	Resa media 2006-2007-2008 (q/ha)	Massimale di spesa (€/ha)	Indennizzo massimo (€/ha) (90%)
Pomodori	33,2	316	10.491,20	9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole	38,9	195	7.585,50	6.826,95
cetrioli	24,0	249	5.976,00	5.378,40
Peperoni	44,4	207	9.190,80	8.271,72
Zucchine	29,6	208	6.156,80	5.541,12

I produttori non soci di un'Organizzazione di produttori riconosciuta, nei casi previsti dall'art. 5, par. 4 e dall'art. 5 del regolamento, presentano la domanda di pagamento delle misure in oggetto direttamente all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del produttore interessato entro l'11 luglio 2011.

5.3 DOMANDE DI AIUTO

Le domande di pagamento presentate all'Organismo pagatore competente sia dalle Organizzazioni di produttori riconosciute sia dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori devono essere corredate dei documenti giustificativi dell'importo richiesto e devono contenere la dichiarazione scritta del richiedente l'aiuto di non aver ricevuto alcun doppio finanziamento proveniente dall'Unione Europea o da fondi nazionali o indennità derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a sostegno ai sensi del regolamento.

Il contenuto minimo della domanda di aiuto è riportato in allegato alla presente circolare (allegato 3).

Gli Organismi pagatori devono provvedere al pagamento delle domande di aiuto entro il 15 ottobre 2011. Tuttavia, gli stessi Organismi pagatori non possono procedere al pagamento delle domande prima della fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'art. 7, par. 3 del regolamento.

Qualora le richieste totali di pagamento eccedano la misura dell'importo previsto dall'art. 2 del regolamento, la Commissione fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno che dovrà essere applicato in sede di pagamento delle domande di aiuto.

Detto coefficiente è stabilito nella misura del 100% nel caso in cui le richieste totali di pagamento non eccedano l'ammontare del finanziamento disponibile di cui all'art. 2 del regolamento.

6. COMUNICAZIONI

6.1 ALL'ORGANISMO PAGATORE

Entro le ore 12:00 del 20 giugno 2011, le Organizzazioni di produttori comunicano all'Organismo pagatore competente, con le modalità sopra definite, le quantità e le superfici relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta eseguite fra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del regolamento per ciascuno dei prodotti previsti dall'art. 1 del medesimo regolamento.

6.2 ALL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO AGEA

Gli Organismi pagatori comunicano le informazioni di cui al precedente punto all'AGEA per posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, entro le ore 12:00 del 21 giugno 2011, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).

Gli Organismi pagatori, sempre a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, comunicano all'AGEA entro le ore 24:00 del primo giorno lavorativo della settimana le informazioni relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta effettuate nella settimana precedente, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(dott. G. Nanni)



PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO
Comunicazione Preventiva operazioni di ritiro

Produttore NON Associato		Produttore Associato	
ORGANISMO PAGATORE		CODICE ASSOCIAZIONE	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		DENOMINAZIONE	
C.U.A.A.		C.U.A.A.	
N° Autorizzazione		N° Autorizzazione	

Data di consegna Prevista	
--------------------------------------	--

PRODOTTI	Quantità ritirate previste (100 Kg)	Destinazione	Luogo di consegna
CETRIOLI			
POMODORI			
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA			
PEPERONI			
ZUCCHINE			

	Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE	
PRODOTTI NON RACCOLTI	

Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta

Produttore NON Associato		Produttore Associato	
ORGANISMO PAGATORE		CODICE ASSOCIAZIONE	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		DENOMINAZIONE	
C.U.A.A.		C.U.A.A.	
N° Autorizzazione		N° Autorizzazione	

Data prevista di denaturazione del prodotto	
--	--

PRODOTTI	Superficie (ha)	
CETRIOLI		
POMODORI		
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA		
PEPERONI		
ZUCCHINE		

PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO
Comunicazione delle operazioni di ritiro effettuate

Produttore NON Associato		Produttore Associato	
ORGANISMO PAGATORE		CODICE ASSOCIAZIONE	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		DENOMINAZIONE	
C.U.A.A.		C.U.A.A.	
N° Autorizzazione		N° Autorizzazione	

Data di consegna	
-------------------------	--

PRODOTTI	Quantità ritirate previste (100 Kg)	Destinazione	Luogo di consegna
CETRIOLI			
POMODORI			
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA			
PEPERONI			
ZUCCHINE			

	Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE	
PRODOTTI NON RACCOLTI	

Comunicazione delle operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta effettuate

Produttore NON Associato		Produttore Associato	
ORGANISMO PAGATORE		CODICE ASSOCIAZIONE	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		DENOMINAZIONE	
C.U.A.A.		C.U.A.A.	
N° Autorizzazione		N° Autorizzazione	

PRODOTTI	Superficie (ha)	Data di denaturazione del prodotto	Metodo di denaturazione
CETRIOLI			
POMODORI			
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA			
PEPERONI			
ZUCCHINE			

SCHEMA DI DOMANDA DI AIUTO

ORGANISMO PAGATORE	
--------------------	--

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE	
DENOMINAZIONE	
C.U.A.A.	

PRODUTTORE ASSOCIATO	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE	
C.U.A.A.	

AIUTO RICHIESTO		
ALL. I PARTE A		Barrare opportunamente la casella
ALL. I PARTE B		

PRODUTTORE NON ASSOCIATO	
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE	
C.U.A.A.	

PERIODO			
DAL		AL	

PRODOTTI	Mancato Raccolto	Raccolto prima della maturazione	Ritiro dal Mercato	Raccolto Parziale	Distribuzione Gratuita	
	Superficie (ha)	Superficie (ha)	Quantità (100 Kg)	Quantitativo già raccolto (100 Kg)	Quantità (100 Kg)	Spese di cernita e trasporto (€/100Kg)
CETRIOLI						
POMODORI						
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA						
PEPERONI						
ZUCCHINE						

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a:

Il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento:	N°	Data scadenza:

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

NOTIFICA ALL'AGEA - COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RITIRO DAL MERCATO, DI RACCOLTA
PRIMA DELLA MATURAZIONE E DI MANCATA RACCOLTA

ORGANISMO PAGATORE						
--------------------	--	--	--	--	--	--

PRODUTTORI ASSOCIATI RITIRI DAL MERCATO AIUTO RICHIESTO			PRODUTTORI NON ASSOCIATI			
ALL. I PARTE A		Barrare opportunamente la casella				
ALL. I PARTE B						

PERIODO				
DAL			AL	

PRODOTTI	Ritiro dal Mercato	Mancato Raccolto e Raccolto prima della maturazione	Denaturazione	Raccolto Parziale	Distribuzione Gratuita	
	Quantità (100 Kg)	Superficie (ha)	Metodo	Quantitativo già raccolto (100 Kg)	Quantità (100 Kg)	Spese di cernita e trasporto (€/100Kg)
CETRIOLI						
POMODORI						
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA						
PEPERONI						
ZUCCHINE						